

# COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera C.C. n. 6 del 14.05.2012

# INDICE

## - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.....	Pag. 4
Art. 2 - Classificazione del Comune .....	Pag. 4
Art. 3 – Gestione del servizio.....	pag. 5
Art. 4 - Funzionario responsabile.....	pag. 5
Art. 5 - Disciplina generale .....	pag. 5

## - CAPO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 6 - Presupposto dell'imposta di pubblicità.....	pag. 7
Art. 7 - Soggetto passivo .....	pag. 7
Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari .....	pag. 7
Art. 9 - Caratteristiche e modalità di installazione degli Impianti pubblicitari.....	pag. 8
Art. 10 - Installazione di Impianti pubblicitari: autorizzazioni, modalità della richiesta, rinnovo, cessazione e decadenza.....	pag. 9
Art. 11 - Domanda e documentazione per l'installazione degli impianti.....	pag. 10
Art. 12 . Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	pag. 12
Art. 13 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	pag. 13
Art. 14 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità.....	pag. 13
Art. 15 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	pag. 14
Art. 16 - Criteri per il <<Piano generale degli impianti>>.....	pag. 14
Art. 17 - Determinazione e calcolo dell'imposta.....	pag. 15
Art. 18 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni.....	pag. 15
Art. 19 - Materiale pubblicitario abusivo.....	pag. 16
Art. 20 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari.....	pag. 17
Art. 21 - Pagamento dell'imposta.....	pag. 17
Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	pag. 15
Art. 23 - Deliberazione delle tariffe.....	pag. 18
Art. 24 - Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria.....	pag. 18
Art. 25 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	pag. 18
Art. 26 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	pag. 19
Art. 27 - Pubblicità varia .....	pag. 20
Art. 28 - Esenzioni dall'imposta.....	pag. 21
Art. 29 - Insegne di esercizio – esclusione dall'imposta .....	pag. 22

## - CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 30 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	pag. 23
Art. 31- Impianti per le affissioni pubbliche e private.....	pag. 23
Art. 32- Affissioni funebri.....	pag.24
Art. 33 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	pag. 25
Art. 34 - Esenzione dal diritto.....	pag. 26
Art. 35 - Modalità per le pubbliche affissioni .....	pag. 27

## - CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 - Sanzioni tributarie ed interessi.....	pag. 28
Art. 37 - Sanzioni amministrative.....	pag. 28
Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 29

**- CAPO I -**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Roggiano Gravina e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 11 – comma 10 – della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall'art. 30 – comma 17 – della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dalla Legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del D. L. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla Legge n. 75 del 24 aprile 2002;
  - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10/9/1993, n. 360;
  - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
  - d) dall'art. 14 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
  - e) dall'art. 22 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939;
  - f) dalla Legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall'art. 10 della Legge n. 856 del 5 dicembre 1986;
  - g) dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai Decreti Legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422;
  - h) D. Lgs. 267/2000;
  - i) dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  - j) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni.

**Art. 2**

**Classificazione del Comune**

1. A norma dell'art. 2 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, il Comune di Roggiano Gravina la cui popolazione residente al 31/12/2011 è di n. 7.378 abitanti, rientra nella V Classe (fino a 10.000 abitanti) impositiva ed applica le relative tariffe previste dal citato Decreto.

**Art. 3**

**Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.

**2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.**

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Art. 4**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### **Art. 5**

#### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti affissionistici e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e regolamentari, ivi comprese quelle del presente regolamento, e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, ferma restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

### **- CAPO II -**

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

#### **Art. 6**

#### **Presupposto dell'imposta di pubblicità**

1. È soggetta all'imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio come definite al successivo articolo 29.

#### **Art. 7**

#### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Art. 8**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:
  - *pubblicità ordinaria*;
  - *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli*;
  - *pubblicità varia*.
2. La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. È considerata *pubblicità ordinaria* agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.
4. La *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:
  - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
  - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio od altrui, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e della L. n. 16 del 27 febbraio 2002.
7. La *pubblicità varia* comprende:
  - la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade, piazze, campi e centri sportivi, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;
  - la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;
  - la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;
  - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini-volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;
  - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

## **Art. 9**

### **Caratteristiche e modalità di installazione degli Impianti pubblicitari**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 8 è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

#### **Art. 10**

#### **Installazione di impianti pubblicitari: autorizzazioni, rinnovo, cessazione e decadenza**

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. È fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione".
4. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
  - b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
  - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora;
  - d) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
  - e) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
  - f) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq 1 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso
  - g) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
  - h) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principali;
  - i) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili;
  - k) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
  - l) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
  - m) pubblicità in forma ambulante;
  - n) pubblicità sonora nelle forme previste.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la posizione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

## Art. 11

### Domanda e documentazione per l'installazione degli impianti

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art.10 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio **Tecnico** comunale.

*La domanda di autorizzazione* deve essere redatta su carta legale e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
- **la ditta esecutrice dei lavori (ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede, codice fiscale e/o partita I.v.a.);**
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'autodichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano Generale degli Impianti, del presente regolamento e delle norme particolari per la installazione degli stessi nelle zone di interesse storico ed ambientale del comune;
- la durata dell'installazione; **ove detta durata non sia preventivamente determinabile può essere richiesta una installazione temporanea ;**
- progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione, l'ambiente circostante **e che comprenda la fronte dell'intero edificio nonché il piano o i piani ove si intende collocare l'eventuale insegna, targa, mostra vetrina e simili;** deve essere presentata inoltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento e della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

2. *La domanda di rinnovo* deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

3. *Istruttoria e integrazione della domanda* – **La domanda presentata, corredata di tutti i documenti necessari, è sottoposta all'esame e al controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.** Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro **trenta** giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta **entro trenta giorni dalla richiesta**, la domanda verrà rigettata.

4. *Rilascio* – **Il responsabile dell'Area Urbanistica, a seguito ed a completamento dell'istruttoria, acquisiti i pareri dell'Ufficio della Polizia Municipale (per quanto attiene alla viabilità), entro i trenta giorni successivi concede o nega l'autorizzazione.**

5. *Durata* - L'autorizzazione prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata, **vale a dire 10 anni rinnovabili.**

6. *Cessazione dell'autorizzazione* - L'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:

- a) motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
- d) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.

7. *Decadenza dell'autorizzazione* - L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

## Art. 12

### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione.
  - e) dichiarare i propri impianti all'Ufficio Affissioni e pubblicità e TOSAP del Comune, prima dell'installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente l'imposta di pubblicità e la TOSAP se dovute;
  - f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali .



- g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall'art. 55 D.P.R. n. 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante
  - soggetto titolare
  - numero dell'autorizzazione
- La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata.

### **Art. 13**

#### **Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

- Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
- La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.12 del regolamento.
- L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
- L'autorizzazione decadrà quando:
  - non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
  - non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
  - nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

### **Art.14**

#### **Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità**

- Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
- Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
- La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

### **Art. 15**

#### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

- L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre

1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, nonché dalle norme regolamentari emanate ed emanande da questo Comune.

## **Art. 16**

### **Criteria per il «Piano Generale degli Impianti»**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Roggiano Gravina in conformità al *Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il *Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni* ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, il numero complessivo per zona degli impianti di proprietà pubblica e di quelli eventualmente previsti per affissioni dirette di natura commerciale affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità.
3. Alla formazione del piano provvede un *gruppo di lavoro* costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi: tributi, pubblicità e affissioni, urbanistica e viabilità, polizia municipale. Se il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche uno o più rappresentanti del concessionario con specifiche qualificazioni tecniche e tributarie. Il gruppo di lavoro, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato con apposita deliberazione della Giunta municipale, previa approvazione di eventuali norme regolamentari da parte del Consiglio Comunale.
4. Con l'entrata in vigore del presente *Regolamento* e del *Piano Generale degli Impianti* viene dato corso alle istanze eventualmente giacenti per l'installazione di quegli impianti pubblicitari i cui provvedimenti autorizzativi non hanno avuto seguito in conseguenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 507/93. Dalla stessa data l'Amministrazione provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
5. Il *Piano Generale degli Impianti* può essere adeguato o modificato, con le stesse modalità della sua formazione iniziale, entro il 30 marzo di ogni anno, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **Art. 17**

### **Determinazione e calcolo dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 (cento) per cento.

## Art. 18

### Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Amministrazione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; **tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro i termini previsti dal seguente articolo 21, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento.**
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'utente che non intende più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo presso l'ufficio affissioni e pubblicità o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.
6. L'utente che intende prorogare la esposizione della pubblicità oltre l'anno, per un periodo massimo non superiore ai tre mesi, deve presentare la relativa dichiarazione prima della scadenza annuale.
7. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità successiva.

## Art. 19

### Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.  
Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 37 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

## Art. 20

### Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

## Art. 21

### Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Amministrazione, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. L'Amministrazione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento direttamente presso lo sportello apposito dei diritti relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
5. **Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta:**
  - **in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di competenza;**
  - **in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad €1.549,37.**
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:
  - a) tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. 29/09/73, n° 602, così come innovato dal D. Lgs. 46/1999, e del D. Lgs. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;
  - b) ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni; nel caso di gestione condotta dal concessionario il relativo seguito è di competenza ed è a carico del medesimo anche dopo la scadenza contrattuale, fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo e fermo restando l'obbligo della prestazione della relativa cauzione.
6. Entro il termine **di cinque anni** decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di **centottanta giorni**.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Amministrazione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (*legge finanziaria 2001, art. 145, comma 55*).

## **Art. 22**

### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. L'Amministrazione, **entro cinque anni** dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Amministrazione per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da soggetto all'uopo delegato dal concessionario.

## **Art. 23**

### **Deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate, secondo le disposizioni vigenti, dalla Giunta municipale nelle misure e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 507/1993 con la rideterminazione delle tariffe base limitatamente alla pubblicità ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e delle successive modificazioni.
2. Le eventuali variazioni sono deliberate entro il termine di legge. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera alcuna di variazione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

## **Art. 24**

### **Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria**

1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 8, comma 2, e 29 del presente regolamento sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle tariffe vigenti applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante *affissioni dirette*, anche per conto altrui, di manifesti e simili su posters all'uopo autorizzati si applica l'imposta in base alla superficie complessiva del singolo impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.  
La corresponsione dell'imposta in luogo del diritto sulle pubbliche affissioni è esclusa se il poster non è regolarmente autorizzato in conformità a quanto previsto dal piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

## **Art. 25**

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o

qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe vigenti.

**(in questo comma rientrano coloro i quali NON sono iscritti all'albo degli autotrasportatori)**

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. (1)

**(in questo comma rientrano coloro i quali SONO iscritti all'albo degli autotrasportatori)**

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 26**

##### **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare secondo le tariffe vigenti.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta, secondo le tariffe vigenti, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### **Art. 27**

##### **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria secondo le tariffe vigenti.
  2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
  3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente
  4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini (volantini) o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
- 4/bis. Su tutto il territorio comunale è vietato: il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta, secondo le tariffe vigenti, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

**Art. 28**  
**Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali,
  - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati ( art. 10, comma 1, *lett. c*) L. 448 del 28/12/2001).

**Art. 29**  
**Insegne di esercizio – Esclusione dall'imposta**

1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/93, dell'art. 10 comma 1 lett. c della L. n. 448/01, dell'art. 2 bis della Legge n. 75/02 e dell'art. 47 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/92, si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.
2. L'insegna, per come definita al comma precedente, per essere esclusa dal tributo deve limitarsi alla indicazione dell'attività generica esercitata, della titolarità e del marchio, o simbolo, dell'esercizio e può essere posta all'interno, sulle vetrine e negli ingressi, sulle pareti soprastanti e laterali e se bifacciale o a più facce, anche infissa sulle medesime.
3. Le insegne poste su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, in prossimità, o a distanza della sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa, o delle eventuali pertinenze accessorie, sono soggette ad imposta di pubblicità.
4. L'imposta è dovuta parimenti sulle insegne di esercizio che superano, singolarmente o complessivamente, la superficie di 5 metri quadrati; detta superficie è da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 7 del D. Lgs. 507/93 per ogni sede nel caso di pluralità di sedi nello stesso Comune.

**- CAPO III -**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 30**

**Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, oppure direttamente da soggetti privati, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 31**

**Impianti per le affissioni pubbliche e private**

1. L'Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2011, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 221,00 così ripartiti:
  - a) mq. **44** pari al 20 %, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
  - b) mq. **177** pari al **80** %, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale o di altro genere, effettuate dal servizio comunale o effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione;
2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) *standards monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di cm. 70x100 quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
  - b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra;
  - c) *posters* da mt. 6,00 x 3,00 e 3,00 x 2,00;
3. Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:
  - a) *ponteggi e steccati* di carattere provvisorio;
  - b) *standards mobili* a carattere stagionale;
  - c) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi possono essere costituiti esclusivamente da *posters* di metri 6,00 x 3,00 e 3,00x 2,00 mono o bifacciali.
5. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma dell'art. 14 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del D. Lgs. 10/9/1993 n. 360.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:
  - la destinazione dell'impianto;
  - l'ubicazione;
  - la tipologia;
  - la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
  - la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.



9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 30 maggio) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.
11. L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993).

### **Art. 32** **Affissioni funebri**

1. Il presente articolo stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri.

Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall'ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) Per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza;
- b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
- c) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
- d) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- e) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
- f) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro quattro giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario.

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento così come per gli anniversari è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è stabilita con delibera di giunta comunale.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale preposto provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione provvedendo al pagamento dei diritti dovuti.

2. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.

È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha

curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.

3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:

a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*Affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

4. In caso di mancato pagamento del diritto è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, una sanzione amministrativa pecuniaria art. 37 del presente regolamento.

### **Art. 33**

#### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 e in misura diversa, secondo le tariffe vigenti, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

### **Art. 34**

#### **Esenzioni del diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  - e) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, senza l'indicazione di sponsor;
  - f) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - g) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - h) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - i) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - j) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - k) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Art. 35**

### **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni a cura del Comune devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero da eseguire in ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione; le maggiorazioni sono cumulabili.  
La ricezione dei manifesti nei giorni festivi può essere assicurata anche presso un recapito che può essere quello dell'affissatore o di altra persona preposta all'uopo.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Tutti i manifesti affissi dal *pubblico servizio* dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la *data di scadenza* dell'affissione.

## **- CAPO IV - SANZIONI**

### **Art. 36**

#### **Sanzioni tributarie ed interessi**

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 507/1993 e nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

**Art. 37**  
**Sanzioni amministrative**

L'Amministrazione è tenuta a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dall'Amministrazione in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €103,29 a €1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. In particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
  - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
  - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
  - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
  - mancato pagamento del diritto sulle affissioni funebri da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio;
  - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
1. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
  2. L'Amministrazione, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
  3. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti per intero all'Amministrazione, anche in caso di concessione del servizio, e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

**Art. 38**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua approvazione.